

IVA

Adempimenti Iva per chi presta servizi elettronici e non

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'Agenzia delle entrate, con il [principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020](#), ha escluso dalla definizione di servizi elettronici l'applicazione che consente di visualizzare l'offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti (consumatori residenti in Italia); ne consegue l'**obbligo di fatturazione o certificazione dei corrispettivi** con trasmissione telematica degli stessi.

Ricordiamo che le **operazioni di commercio elettronico** nei confronti di consumatori privati si distinguono in commercio elettronico **indiretto**, equiparabile alle **vendite per corrispondenza** (nelle quali la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la merce a domicilio secondo i canali tradizionali) e **diretto**, considerato ai fini Iva **prestazione di servizi**.

I "servizi prestati tramite mezzi elettronici", di cui alla **Direttiva 2006/112/CE**, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura **rende la prestazione essenzialmente automatizzata**, corredata di un **intervento umano minimo** e impossibile da garantire in assenza della **tecnologia dell'informazione** ([articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011](#) del Consiglio del 15 marzo 2011).

In particolare, **rientrano nell'ambito d'applicazione**:

- a) la **fornitura di prodotti digitali** in generale, compresi *software*, loro modifiche e aggiornamenti;
- b) i servizi che **veicolano o supportano la presenza di un'azienda** o di un privato su una rete elettronica, quali un **sito** o una **pagina web**;
- c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso *Internet* o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

- d) la concessione, a titolo oneroso, del **diritto di mettere in vendita un bene o un servizio** su un sito Internet che operi come mercato **on line**, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- e) le **offerte forfettarie di servizi Internet** (*Internet service packages*, ISP) nelle quali la componente delle **telecomunicazioni** costituisce un **elemento accessorio e subordinato** (vale a dire, il *forfait* va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, *hosting* di siti, accessi a dibattiti *on line*, ecc.);
- f) i servizi elencati nell'[allegato I al Regolamento Ue 282/2011](#) (come ad esempio *hosting* di siti web e di pagine web; installazione automatica *online* di filtri per i siti web; fornitura di spazio pubblicitario, compresi *banner* pubblicitari su una pagina o un sito web).

Nell'ambito di applicazione delle regole relative ai servizi elettronici **non rientrano: i servizi di professionisti**, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica, **i servizi pubblicitari**, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione, i servizi di *help desk* telefonico, i servizi di conservazione dei dati *off line*, **i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente**.

La distinzione tra i due tipi di attività si traduce in una **diversa forma di giustificazione delle operazioni ai fini Iva**. Nell'ambito del **commercio al minuto**, l'[articolo 22, comma 1, numeri 1 e 6-ter, D.P.R. 633/1972](#), prevede che **l'emissione della fattura non sia obbligatoria**, se non è richiesta dal cliente **non oltre il momento di effettuazione dell'operazione**:

“1 - per le **cessioni di beni** effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, **per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante**; ...

6ter - per le **prestazioni** di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di **servizi elettronici** resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione”.

L'[articolo 1 D.M. 27.10.2015](#) **esonera dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** “le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di **servizi elettronici** resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.”

Ritornando ai chiarimenti forniti, l'**utilizzo della piattaforma oggetto del quesito**, con relativi (eventuali) costi addebitati ai consumatori, non rientrando nel concetto di “servizi elettronici”, **non può beneficiare dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi**, rispettivamente previsti dall'[articolo 22, comma 1, numero 6-ter, D.P.R. 633/1972](#) e dall'[articolo 1 D.M. 27.10.2015](#), ma **ricade nelle regole generali**, dovendo quindi essere **documentato tramite fattura ex articolo 21 del decreto Iva** (se richiesta dall'utente), ovvero **tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri**, in base

all'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015.](#)

Le medesime regole generali trovano applicazione in riferimento al **servizio di consegna degli ordini, per il quale va escluso il carattere accessorio rispetto alla cessione dei beni** se non effettuato dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese.